

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Agli allievi della Accademia della guardia di finanza fu concessa dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580, una indennità giornaliera di importo pari alla paga iniziale del finanziere.

L'equiparazione aveva lo scopo di consentire automaticamente la rivalutazione del trattamento economico in caso di miglioramenti ai dipendenti statali e di adeguare costantemente l'emolumento al costo della vita.

In effetti l'indennità subì nel tempo alcuni aumenti pari passo con la rivalutazione della paga iniziale del finanziere:

con la legge 11 aprile 1950, n. 130, venne elevata a 288,20 lire;

con la legge 8 aprile 1952, n. 212, venne quindi portata a 308 lire.

Il rinvio non fu operante invece quando, con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, il legislatore conglobò nella paga alcune indennità spettanti al finanziere e non anche all'allievo ufficiale (indennità di carovita, assegno integrativo mensile e premio di presenza). Poichè il provvedimento innovativo non apportò alcun aumento alla paga, il trattamento economico dell'allievo ufficiale non subì alcun aumento, mentre la paga conglobata del finanziere risultò di lire 945.

La disparità venne ulteriormente aggravata quando si addivenne, con il decreto del

Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 19, al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale. Poichè nessuna indennità veniva corrisposta all'allievo ufficiale, anche in questa circostanza l'indennità giornaliera non subì alcuna rivalutazione, mentre la paga del finanziere venne elevata a lire 1.052,05.

La situazione da allora non è mutata, e pertanto ancora oggi viene corrisposta all'allievo ufficiale del Corpo una indennità giornaliera di 308 lire.

Analogo trattamento compete agli allievi delle Accademie militari per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica, nonchè agli allievi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai quali è stato esteso il trattamento previsto per i parigrado della Guardia di finanza, rispettivamente, con le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, e 9 giugno 1964, n. 405.

È quindi manifesto che non si è realizzato l'intendimento del legislatore di garantire l'automatica rivalutazione dell'emolumento attribuito agli allievi ufficiali, in caso di aumento degli stipendi, mediante il rinvio al trattamento economico di un'altra categoria di militari. E ciò perchè i miglioramenti economici di carattere generale concessi agli statali hanno operato su elementi della retribuzione diversi dallo stipendio o dalla paga.

In luogo del previsto allineamento del trattamento economico, si è quindi determinato per gli allievi ufficiali il blocco dell'unico emolumento loro riconosciuto, blocco che l'attuale formulazione della legge non consente di superare.

Ne consegue che solo mediante un nuovo provvedimento legislativo si può pervenire all'adeguamento del trattamento economico degli allievi ufficiali delle Accademie militari.

La necessità di tale adeguamento non può non apparire evidente, ove si consideri che l'emolumento si manifesta irrisorio non solo in relazione all'indice del costo della vita, ma anche in rapporto all'aumento in valore ed in quantità delle spese che, per norma le-

gislativa, sono a carico degli allievi ufficiali dei predetti istituti. Gravano infatti sulla modesta cifra a loro disposizione le spese per l'acquisto dei libri di testo e delle sinossi, degli oggetti di cancelleria, degli indumenti sportivi, del barbiere, della manutenzione del vestiario e di altri oggetti.

A causa di questa situazione, in due anni di accademia l'allievo non è mai in condizioni di disporre di una quota parte della indennità in argomento per le minute esigenze personali.

Per tutte queste considerazioni appare assolutamente indifferibile una rivalutazione dell'emolumento di cui trattasi, impropriamente denominato indennità, e che appare quindi opportuno qualificare come assegno, nell'ampia accezione in cui il terminè è adoperato nelle disposizioni di carattere amministrativo.

Circa la misura della rivalutazione detto assegno dovrebbe essere ragguagliato alla metà della paga del finanziere in ferma volontaria, che ascende a lire 1.932 giornalieri.

Tale soluzione, oltre a permettere di adeguare il trattamento economico dell'allievo ufficiale — comprensivo del vitto gratuito — a quello del militare di truppa e a consentire l'automatica rivalutazione dell'emolumento in caso di miglioramenti ai dipendenti statali, sarebbe in armonia con lo spirito informatore del provvedimento iniziale il cui scopo era in effetti quello di adeguare costantemente l'indennità al costo della vita.

A ciò è inteso l'unito disegno di legge, col quale si stabilisce che agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, delle Accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito un assegno giornaliero di importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione degli emolumenti previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, dal primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che vengono soppressi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, delle Accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa.

Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennità giornaliera, per gli allievi delle Accademie di cui al precedente comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di assegno giornaliero.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 303.397.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte:

per lire 25.500.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 242.200.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 35.697.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1446 per li-

re 20.000.000, del capitolo 1473 per lire 10 milioni e del capitolo 1448 per lire 5.697.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.